



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## La certezza del diritto è bene primario: la Corte dei Conti (sez. giur. Emilia Romagna) si allinea alle sezioni riunite

Questo giudice - che, nell'ottica della valorizzazione dell'uniformità delle soluzioni interpretative riguardanti casi analoghi, in precedenza ha aderito all'orientamento espresso dalle Sezioni centrali d'appello - ritiene di essere chiamato a prestare doverosa adesione al nuovo, autorevole orientamento espresso dalle Sezioni riunite nel dare soluzione alla sollevata questione di massima; ciò in ragione dell'imprescindibile esigenza di certezza e di uniformità, rilevante ex art. 3 Cost., per cui l'ordinamento attribuisce alle Sezioni riunite la funzione nomofilattica, e non riscontrandosi, nella presente fattispecie, elementi nuovi che inducano ad argomentazioni o possibili interpretazioni difformi da quelle esplicitate sul punto dalle suddette Sezioni riunite.

Soluzioni di segno contrario si porrebbero, del resto, in irrimediabile antitesi con quel bene, primario in un ordinamento che aspiri alla coerenza e sotteso agli artt. 374 c.p.c., 618 c.p.p., 99 d.lgs. n. 104/2010 e 114 d.lgs. n. 174/2016, che è la certezza (in merito, ad es., Cons. St., Sez. VI, 3 dicembre 2018, n. 6858).

In tema di certezza del diritto, si vedano:

-CHIARAVALLOTTI, [Certezza del diritto, errore giudiziario, modelli matematici : algoritmo per l'assegnazione dei procedimenti?](#)

-[Certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni nel DEF 2020](#)

**Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna,  
sentenza n. 54 del 23.2.2021**

nella persona del dr. Andrea Giordano, in funzione di giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 45481 del registro di Segreteria,  
...omissis..

1. Con ricorso, il sigddddd, già appartenente all'Arma dei Carabinieri dal 9 settembre 1982 sino alla data di collocamento in pensione, ha esposto che l'Inps ha determinato il trattamento pensionistico in suo favore sulla base delle aliquote previste dall'art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché di quelle di cui al successivo art. 54.

Come pure ha dedotto il ricorrente, lo stesso ha formalmente richiesto, in data 8.5.2020, all'Inps e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri la rideterminazione del trattamento pensionistico, ma gli Enti non hanno accolto l'istanza.

Ha concluso chiedendo:

- che venga accolto il proposto ricorso ordinando al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e all'Inps di procedere alla rideterminazione-riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% prevista dall'art. 54, c. 1, d.P.R. n. 1092/1973 con l'adeguamento del rateo corrente oltre ratei arretrati a decorrere dalla data del pensionamento, interessi legali e rivalutazione monetaria su ratei arretrati e non riscossi fino al giorno di effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari.

2. Con memoria di costituzione, l'Inps ha eccepito il proprio asserito difetto di legittimazione passiva, per essere competente il solo ordinatore primario.

Ha, quindi, sostenuto che il già citato art. 54, c. 1, d.P.R. n. 1092/1973 avrebbe introdotto una norma speciale di favore destinata a trovare applicazione esclusivamente a beneficio dei militari cessati dal servizio con diritto alla pensione con una anzianità utile tra i 15 ed i 20 anni, non anche dei militari che siano andati in pensione con un'anzianità superiore, come nel caso di specie.

Ha, quindi, invocato l'orientamento La Nuova Procedura Civile di cui in C. conti, Sezioni riunite, 4

gennaio 2021, n. 1/QM/2021, per chiedere l'integrale rigetto del ricorso, non potendo la domanda essere mutata rispetto a quella veicolata con la domanda amministrativa e il successivo atto introduttivo del giudizio.

Ha, infine, eccepito la prescrizione estintiva di ogni pretesa relativa al quinquennio antecedente la notifica del ricorso e, quindi, l'impossibilità di cumulo della domanda di condanna agli interessi con quella di condanna alla rivalutazione monetaria.

Ha concluso insistendo per la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.

3. Con sintetica memoria, il ricorrente ha insistito nelle rassegnate conclusioni, precisando come la notifica del ricorso introduttivo sia stata indirizzata anche nei confronti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

4. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, nei termini che seguono.

4.1. Si deve dichiarare la contumacia del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, risultando rituale la notificazione, a mezzo p.e.c., del ricorso introduttivo, avvenuta in data 24 settembre 2020 nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente, e non essendosi la parte costituita in giudizio.

4.2. Priva di fondamento è, poi, l'eccezione di difetto di legitimatio ad causam proposta dall'Inps in sede di costituzione.

Invero, per costante giurisprudenza contabile, l'interesse dell'Inps a contraddire è diretto corollario della competenza dell'Ente in relazione al procedimento di liquidazione del trattamento pensionistico (in particolare, sulla irrilevanza, ai fini della legittimazione passiva, del distinguo tra ordinatore primario e ordinatore secondario di spesa, v. Sez. II App., 40/2021).

4.3. In via principale nel merito, pare opportuno premettere che la legge n. 335/1995 (art. 1, c. 13), ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione "secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo" (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell'anzianità contributiva e dell'aliquota di rendimento).

Per i dipendenti, come parte ricorrente, che, alla medesima data, avevano un'anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il c.d. sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate è computata secondo il sistema contributivo (cfr. art. 1, c. 12, legge n. 335/1995).

Segnatamente il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all'ultima retribuzione in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni (10 o più, cfr. l'art. 7, legge n. 503/1992) in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1995: da tale calcolo scaturiscono per il ricorrente due distinte quote di pensione A e B, entrambe calcolate con il sistema retributivo. Ciò premesso, è opportuno ricordare che l'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce ai primi due commi che "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni La Nuova Procedura Civile e non più di venti anni di servizio utile è pari al

44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

4.4. In ordine all'applicazione del primo comma dell'art. 54 sopra riportato ai militari cessati dal servizio dopo il 31.12.1995 e che a tale data avevano un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni si sono contrapposti due diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento, richiamato nelle sue difese dall'INPS, tale norma e, quindi, l'aliquota del 44% sarebbero state applicabili soltanto ai militari cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio, la cui pensione fosse stata calcolata unicamente con il sistema retributivo.

La giurisprudenza prevalente aveva valorizzato, invece, la previsione del secondo comma dell'art. 54, riferita ai militari con un'anzianità di servizio superiore ai venti anni, per dedurne l'applicabilità alla generalità dei militari.

4.5. Da ultimo, la questione controversa è stata affrontata dalle Sezioni riunite di questa Corte in sede di decisione di questione di massima (Sezioni riunite, 4 gennaio 2021, n. 1/QM/2021).

All'esito di una ricostruzione sistematica delle disposizioni del d.P.R. n. 1092/1973, in coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma previdenziale della legge n. 335/1995, le Sezioni riunite hanno affermato il seguente principio di diritto: “La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi

con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di  anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

4.6. Questo giudice – che, nell'ottica della valorizzazione dell'uniformità delle soluzioni interpretative riguardanti casi analoghi, in precedenza ha aderito all'orientamento espresso dalle Sezioni centrali d'appello – ritiene di essere chiamato a prestare doverosa adesione al nuovo, autorevole orientamento espresso dalle Sezioni riunite nel dare soluzione alla sollevata questione di massima; ciò in ragione dell'imprescindibile esigenza di certezza e di uniformità, rilevante ex art. 3 Cost., per cui l'ordinamento attribuisce alle Sezioni riunite la funzione nomofilattica, e non riscontrandosi, nella presente fattispecie, elementi nuovi che inducano ad argomentazioni o possibili interpretazioni difformi da quelle esplicate sul punto dalle suddette Sezioni riunite.

Soluzioni di segno contrario si porrebbero, del resto, in irrimediabile antitesi con quel bene, primario in un ordinamento che aspiri alla coerenza e sotteso agli artt. 374 c.p.c., 618 c.p.p., 99 d.lgs. n. 104/2010 e 114 d.lgs. n. 174/2016, che è la certezza (in merito, ad es., Cons. St., Sez. VI, 3 dicembre 2018, n. 6858).

4.7. Per completezza, con riferimento a quanto argomentato dalla difesa dell'Inps, in punto di divieto della mutatio libelli, si ricorda che il giudizio pensionistico, in quanto giudizio sul rapporto e non sull'atto, non è limitato dai motivi di ricorso, ma esclusivamente dalla causa petendi e dal petitum.

Pacifico è, dunque, che il giudice delle pensioni possa – tanto quanto il giudice tributario nel relativo processo – dichiarare l'aliquota corretta da applicarsi ai fini del computo La Nuova Procedura Civile della quota retributiva del trattamento pensionistico del ricorrente, trattandosi di accertamento ricompreso nel petitum sostanziale della domanda introduttiva, volta alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione dell'art. 54, c. 1, d.P.R. n. 1092/1973 (C. conti, Sez. II App., n. 41/2021).

Come ha, di recente, sostenuto questa Corte, “[...] il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti fa sì che al giudice sia devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte siccome identificativi della causa petendi e del petitum, per cui il perimetro entro il quale tale giurisdizione trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione nonché ogni altra situazione giuridica che possa incidere sul trattamento di quiescenza [...]” Così ritenendo, occorre poi rimarcare che l'originaria domanda – per quanto la si possa ritenere semplicemente imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54, comma 1 – era, però, l'espressione di un petitum sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione” (C. conti, Sez. II App., 33/2021). Se così non fosse, ne deriverebbe un vulnus alla posizione della parte, rilevante nell'ottica del principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6 CEDU), e alla stessa economicità dell'azione amministrativa.

Ciò è vieppiù vero nel caso di specie, ove un revirement rispetto agli esistenti indirizzi pretori ha avuto luogo successivamente al deposito del ricorso; revirement che non può non equipararsi, anche in ragione della funzione nomofilattica cui sono preposte le Sezioni Riunite, a un novum normativo, idoneo a vincere ogni eventuale, comunque non ravvisabile, limite preclusivo.

5. Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere accolta la spiegata domanda di condanna dell'Inps – senza vincolo di solidarietà passiva con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento derivante dal calcolo della quota c.d. retributiva, mediante applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995.

6. Occorre infine esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata, in via subordinata, dall'Inps.

L'eccezione è tempestiva, per essere stata veicolata con memoria ritualmente depositata in data 5 febbraio 2021.

Nel merito, si rileva che, La Nuova Procedura Civile dalla documentazione agli atti, risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione è la domanda amministrativa ricevuta dall'Inps via p.e.c. in data 8.5.2020 (e dal medesimo Ente puntualmente riscontrata il successivo mese di giugno, per come risulta dalla produzione di parte ricorrente); pertanto, devono essere dichiarate prescritte le pretese inerenti al periodo antecedente al giorno 8.5.2015 (parte ricorrente non ha, del resto, offerto in produzione eventuali ulteriori atti provvisti di efficacia interruttiva né ha replicato all'eccezione dell'Inps in sede di memoria ex art. 85 d.l. n. 18/2020).

7. Sulle somme dovute dall'Inps, devono essere riconosciuti gli

interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di rivalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta rivalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento (art. 167, c. 3, c.g.c., come integrato dall'art. 21,

c. 1, delle relative norme di attuazione).

8. Vista la soccombenza reciproca delle parti e altresì ricorrendo, dato il principio di diritto pronunciato dalle Sezioni Riunite, un mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni evidentemente dirimenti, si dispone la compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 31, c. 3, d.lgs. n. 174/2016.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale per l'EmiliaRomagna – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

dichiara la contumacia del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto:

- dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento

pensionistico in godimento con applicazione, per la quota della pensione disciplinata dal sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995;

- dichiara prescritte le pretese derivanti dal titolo sopraindicato concernenti il periodo antecedente al giorno 8.5.2015;

- condanna l'Inps al pagamento delle differenze pensionistiche, per i ratei non prescritti, maggiorate, dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo, degli interessi legali rilevati anno per anno, integrati – per gli anni in cui l'indice di rivalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura – dall'importo differenziale di detta rivalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento.

Spese compensate.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021.

Il Giudice

f.to digitalmente Andrea Giordano

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



**Distribuzione commerciale:** *Edizioni DuePuntoZero*

